



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

AVVISO IMPORTANTE: le indicazioni che seguono sono intese come “guida rapida” da banco per il farmacista e non possono, quindi, esaurire tutte le problematiche connesse ad un così complesso argomento.

La correttezza della spedizione va pertanto attribuita solo alla competenza professionale del farmacista che ne rimane unico responsabile.

GUIDA RAPIDA ALLA SPEDIZIONE DELLE RICETTE VETERINARIE (FEBBRAIO 2013)

PREMESSE:

- 1) **Alcune norme non hanno interpretazione univoca; in questa guida è stata recepita l'interpretazione più restrittiva.**
- 2) Il prezzo sulle confezioni veterinarie è il prezzo **massimo** di vendita ed è, quindi, riducibile (art. 63 D. Lgs. 193/2006).
- 3) Il regime di prescrizione dei medicinali veterinari è riportato sulle confezioni e/o verificato, nei suoi aggiornamenti, su rete informatica, **MA**, per lo stesso farmaco, possono esistere modalità diverse di prescrizione e spedizione a seconda se destinato:
 - a) ad animali **DPA** (*Destinati alla Produzione di Alimenti*)
 - b) ad animali **nonDPA** (*non Destinati alla Produzione di Alimenti*)
 - c) a scorta di impianto in cui vengono curati, allevati o custoditi animali o *scorta propria del Medico Veterinario*.
- 4) Le possibili ricette veterinarie sono:
 - a) ricetta ripetibile su carta intestata (ricetta ripetibile in unico esemplare);
 - b) ricetta non ripetibile in unico esemplare su carta intestata;
 - c) ricetta veterinaria in triplice copia su apposito modello;
 - d) ricetta ministeriale a ricalco per stupefacenti per preparazioni tabella IIA DPR 309/90.
- 5) Tutta la documentazione veterinaria va conservata separatamente dalla documentazione dei medicinali per uso umano.



- 6) L'impiego su animali di medicinali **ad uso umano** o autorizzati su un'altra specie o per altre affezioni sulla stessa specie è consentito solo se NON esiste il corrispondente medicinale veterinario (**uso in deroga**). L'uso in deroga è ammesso anche se si necessita di una specifica via di somministrazione e/o formulazione.
- 7) Non vi sono particolari modalità di acquisto dei farmaci veterinari (tranne, ovviamente il buono acquisto per gli stupefacenti) **MA !!** le bolle o le fatture d'acquisto dei medicinali veterinari **devono riportare il n° di lotto e vanno conservate per 5 anni !!**
- 8) Per tutti i tipi di ricetta:
Non sono accettabili ricette con timbri di strutture, quali cliniche ed ospedali, se non è apposto anche il timbro personale del prescrittore.
- N.B. Le differenze più marcate rispetto alle normative di dispensazione dei farmaci ad uso umano sono contrassegnate dal segno "!!"**

RICETTA RIPETIBILE

!! Vale 3 mesi, può essere utilizzata **fino a 5 volte e deve essere ritirata dal farmacista** alla fine della validità **!!**

Serve per i soli medicinali industriali veterinari destinati ad animali da compagnia ed in **confezioni ad essi esclusivamente destinate**.

Il Min. San. può autorizzare tale ricetta per alcuni chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari ad uso orale per il trattamento di animali di allevamento a carattere familiare che producono per autoconsumo (come da AIC).

1) La ricetta deve riportare obbligatoriamente:

- a) generalità proprietario
- b) **!! specie animale !!**
- c) data di rilascio
- d) timbro e firma del veterinario.

2) Modalità di spedizione: riportare prezzo, data e timbro e riconsegnare all'acquirente. Non è necessario riportare il n° di lotto.

3) Modalità di registrazione: Nessun particolare adempimento.

4) Conservazione documentazione: Nessun obbligo di conservare la ricetta (Min. Salute, nota 13.06.2006; circolare FOFI n. 6825 05.07.2006).

RICETTA NON RIPETIBILE IN UNICO ESEMPLARE *(su carta intestata del veterinario)*

Vale 30 giorni escluso quello del rilascio.

N.B. *Nessuna norma limita la durata della terapia a 30 giorni*, ma è consigliabile cautelarsi segnalando alla ASL e all'Ordine la richiesta di quantità molto alte o spedizioni frequenti nel caso riguardi stupefacenti.

Serve per la fornitura di quei medicinali veterinari con regime di dispensazione (riportato sul confezionamento) *"da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile"* (FU XII, Tab. 5 punto 18)

- destinati ad animali nonDPA,
- destinati ad animali DPA ma non soggetti a ricetta in triplice copia,
- omeopatici

ed inoltre

- per prescrizioni galeniche magistrali di sostanze diverse da quelle elencate al punto "Ricetta non ripetibile in triplice copia" e destinate ad animali **nonDPA**
- Medicinali **umani** ad **uso in deroga se destinati ad animali nonDPA** (art. 10 del D.Lgs. n. 193/06)

1) La ricetta deve riportare obbligatoriamente:

- a) nome, cognome e domicilio del proprietario dell'animale
- b) **!! specie animale !!**
- c) quantità
- d) **!! posologia !!**
- e) data di rilascio
- f) timbro e firma del medico veterinario

2) Modalità di spedizione:

Si può spedire in maniera frazionata entro trenta giorni dalla data di emissione annotando ogni volta sulla ricetta la quantità consegnata.

Riportare sulla ricetta: data di spedizione, timbro della farmacia e prezzo. Non è necessario riportare il n° di lotto **se** destinati ad animali **nonDPA**.

3) Modalità di registrazione: Trattenere la ricetta.

4) Conservazione documentazione:

Conservare la ricetta originale

- a) per animali DPA **sempre** 5 anni
- b) per animali nonDPA sei mesi MA
- c) due anni se prescrive stupefacenti tabella IIC (es. gardenale).

RICETTA VETERINARIA IN TRIPLICE COPIA SU APPOSITO MODELLO

Vale 10 giorni lavorativi dalla data di emissione (art. 77, D. Lgs. 193/2006)

In farmacia pervengono **tre** copie:

- a) copia rosa (resta in farmacia)
- b) copia gialla (da restituire all'acquirente)
- c) copia azzurra (da inviare alla ASL)
(la copia bianca resta al veterinario)

Serve per la fornitura di:

- 1) Medicinali veterinari, anche ad azione immunologica, destinati ad animali DPA;
- 2) Medicinali veterinari destinati ad animali nonDPA, ma in confezione destinata anche o esclusivamente ad animali DPA;
- 3) Premiscele medicate;
- 4) Medicinali **per uso in deroga** per animali DPA;
- 5) Medicinali per **scorta** di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi animali (comprese le scorte proprie dei medici-veterinari).

1) La ricetta deve riportare obbligatoriamente:

- a) nome, cognome, indirizzo, ASL di residenza, numero e sigla dell'Ordine di appartenenza del Medico Veterinario prescrittore;
- b) nome, cognome e indirizzo del destinatario della fornitura;
- c) codice aziendale (obbligatorio per tutte le prescrizioni per animali DPA e gli equidi nonDPA);
- d) medicinale con l'indicazione esatta della confezione prescelta e la quantità;
- e) **!! posologia e durata del trattamento !!;**
- f) **!! tempo di sospensione !!;**
- g) **!! specie animale !!;**
- h) **!! dati identificativi degli animali !!;**
- i) data di rilascio;
- j) timbro e firma del medico veterinario;
- k) per scorta impianto (parte B):
numero autorizzazione ASL, timbro e firma del titolare/conducente dell'impianto;
- l) per scorta propria del Medico Veterinario (parte B):
numero autorizzazione ASL, timbro e firma del Medico Veterinario.



ATTENZIONE: le copie sono a ricalco quindi controllare attentamente che tutte siano completamente compilate, specie sull'utilizzo dei timbri.

2) Modalità di spedizione:

Riportare sulla ricetta (parte C):

- a) data di spedizione,
- b) timbro della farmacia,
- c) prezzo,
- d) **!! firma del farmacista !!**
- e) **!! n° di lotto !!** (*obbligo ribadito dalla circolare Min. Sal. n. DGSVA/XI/36289/P 12.10. 2005*)

La copia **gialla**, debitamente compilata, viene restituita **all'acquirente**.

La copia **rosa** resta **in farmacia per 5 anni** (così come il documento di entrata).

La copia **azzurra** deve essere inviata al servizio veterinario **dell'ASL dove ha sede il destinatario della fornitura entro 7 giorni !!**

Il Ministero ha chiarito che tale obbligo può essere assolto a mezzo fax o posta elettronica entro 7 giorni (accertandosi della leggibilità del fax o della e-mail!) **a patto che** segua la trasmissione in cartaceo della copia azzurra della ricetta con modalità e tempi concordati con il servizio veterinario competente.

3) Modalità di registrazione e documentazione:

Conservare per 5 anni, separatamente dalle ricette per uso umano, la copia rosa. È consigliabile allegarvi il documento di entrata.

RICETTA MEDICA SPECIALE A RICALCO PER STUPEFACENTI

Vale 30 giorni esclusa la data di emissione.

La prescrizione deve essere limitata ad un **ciclo di cura non superiore a 30 giorni**.

Serve per la fornitura di stupefacenti tabella IIA DPR 309/90.

1) Modalità di acquisto: Buono acquisto stupefacenti

2) La ricetta deve riportare obbligatoriamente:

- a) cognome e nome del proprietario dell'animale;
- b) dose, posologia e modalità di somministrazione;
- c) indirizzo e n° telefonico professionale del veterinario;
- d) timbro **personale** e firma del veterinario;
- e) data di compilazione;
- f) **!!specie animale!!**



3) Modalità di consegna e registrazione:

- a) annotare sulla ricetta: cognome, nome ed estremi di un documento dell'**acquirente**;
- b) consegnare all'acquirente la copia "assistito-prescrittore";
- c) riportare sulla ricetta: data di spedizione, **timbro** della farmacia e prezzo;
- d) trascrivere sul registro di entrata/uscita stupefacenti l'operazione **entro 48 ore**.

4) Conservazione documentazione:

Animali nonDPA: conservare l'originale per **due** anni (partono dalla data di ultima operazione sul registro),
Animali DPA: **!!** Conservare l'originale per **cinque** anni **!!**

L'opuscolo è stato redatto dai
Proff. F. Barbato e V. Santagada